

## Le 10 domande più frequenti a proposito del modulo A1

### 1. A che cosa serve il modulo A1?

Il modulo A1 («documento portatile» A1) è un'attestazione del diritto delle assicurazioni sociali valida per il suo proprietario ai sensi delle norme di coordinamento in vigore tra la Svizzera e gli stati dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). Questo documento attesta che il proprietario deve versare i contributi per le assicurazioni sociali solo nel paese che ha emesso il modulo A1.

Con un modulo A1 emesso dalla Svizzera, un lavoratore può dimostrare di fronte alle autorità straniere di essere assoggettato al sistema svizzero delle assicurazioni sociali.

### 2. Chi può richiedere il modulo A1?

Nel quadro delle relazioni tra la Svizzera e gli stati membri dell'UE, il modulo A1 riguarda cittadini svizzeri o dell'UE.

Per quanto riguarda invece le relazioni tra la Svizzera e i paesi AELS, il modulo A1 si applica ai cittadini di Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

I cittadini di paesi terzi (al di fuori della Svizzera, dell'UE o dell'AELS) non ricadono nel campo di applicazione del modulo A1 nel quadro delle relazioni tra la Svizzera e l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

### 3. Quali situazioni copre il modulo A1?

Il modulo A1 riguarda i lavoratori che:

- sono stati temporaneamente distaccati in un altro paese;
- operano abitualmente in più paesi;
- appartengono a categorie professionali specifiche e si trovano in una situazione transfrontaliera (ad es. marinai, funzionari o personale di volo).

Da luglio 2019 il modulo A1 copre anche, in determinate circostanze straordinarie, alcune situazioni in cui una persona opera in un solo stato. Questa nuova possibilità di assoggettamento presso il luogo in cui si svolge l'attività professionale è previsto solo per casi eccezionali, in particolare per esentare una persona dall'obbligo di pagare i contributi per le assicurazioni sociali in un altro paese (cfr. [Informativa n. 412 AVS del 1° luglio 2019](#)).

### 4. Quando deve essere richiesto il modulo A1?

In situazioni di distacco provvisorio o per attività che abitualmente vengono svolte in più paesi, la domanda dovrebbe generalmente essere presentata prima dell'inizio dell'attività. Il modulo A1 può essere tuttavia richiesto anche dopo l'inizio dell'attività lavorativa ed essere quindi emesso con valore retroattivo, in quanto ha esclusivamente carattere dichiarativo. Se i requisiti giuridici di un distacco sono soddisfatti, il diritto svizzero delle assicurazioni sociali si applica al lavoratore a partire dal momento dell'espatrio verso un altro paese, anche se il modulo A1 non è ancora stato emesso.

### 5. Dove è possibile richiedere il modulo A1?

In Svizzera il modulo A1 viene emesso dalle casse di compensazione AVS in seguito alla verifica della situazione del richiedente.

Il distacco è legato ad alcune condizioni (cfr. «[Promemoria distacco CH-EU](#)»).

Ci sono regole per determinare il diritto nazionale delle assicurazioni sociali applicabile a una persona che abitualmente lavora in più paesi. I lavoratori abitualmente operativi in più paesi devono innanzitutto registrarsi presso l'istituzione competente del paese in cui vivono; in Svizzera, questa competenza è in mano alle casse di compensazione AVS. Un [foglio ausiliario dell'UFAS](#) o un altro documento ad hoc della cassa consentono di valutare la situazione con piena cognizione di causa.

L'UFAS mette a disposizione delle casse di compensazione AVS la piattaforma elettronica ALPS, che agevola il trattamento delle richieste e accelera l'emissione dei moduli A1. La maggior parte delle casse di compensazione AVS consentono ai datori di lavoro e ai lavoratori indipendenti di presentare le loro richieste direttamente tramite ALPS. Tuttavia, presso alcune casse di compensazione le richieste devono ancora essere presentate in forma cartacea. Le autorità fiscali o preposte alla migrazione non hanno accesso ai dati ALPS.

## 6. Sono possibili controlli all'estero?

I controlli sono possibili. Il modulo A1 dovrebbe poter essere esibito dietro richiesta agli organismi di assicurazione sociale dei paesi in cui viene svolta un'attività, o eventualmente a quelli del paese in cui si abita.

Alcuni paesi utilizzano il modulo A1 nella lotta contro il lavoro nero, per garantire il rispetto del diritto nazionale. Le autorità di alcuni paesi controllano l'esistenza di un modulo A1, in particolare per prevenire il dumping salariale, ad esempio nel settore dei trasporti o dell'edilizia. Si raccomanda di informarsi in anticipo presso le autorità del paese in questione a proposito delle prescrizioni in materia di presentazione del modulo A1 e di eventuali altri documenti.

Ad esempio, nel 2017 la Francia e l'Austria hanno inasprito le loro prescrizioni nazionali: in entrambi i paesi sono previste sanzioni amministrative e pene pecuniarie nel caso in cui il modulo A1 non possa essere esibito durante un'ispezione. I controlli sono generalmente eseguiti sul posto di lavoro o addirittura al confine. Non sono comminate sanzioni se, contestualmente alla verifica, è possibile dimostrare di aver precedentemente avanzato una richiesta di modulo A1.

In caso di attività in un paese che sanziona la mancanza del modulo A1 in occasione di un'ispezione, e in particolare in Francia e Austria, si raccomanda di richiedere il modulo A1 prima iniziare a lavorare all'estero.

Ulteriori informazioni sono messe a disposizione dalle autorità francesi e austriache:

- Francia: [www.urssaf.fr](http://www.urssaf.fr) < Employeur < Les risques du travail dissimulé < Les risques liés au travail dissimulé
- Austria: [www.entsendeplattform.at](http://www.entsendeplattform.at)

## 7. Il mio datore di lavoro svizzero mi invia per un incarico molto breve (alcune ore) presso un cliente nell'Unione europea; mi serve un modulo A1?

Non c'è una regola che preveda un termine minimo durante il quale il modulo A1 non sia necessario. In linea di principio non importa se si tratti di un breve viaggio di lavoro di alcune ore o di un soggiorno professionale più lungo.

La richiesta preventiva di un modulo A1 per viaggi all'estero una tantum molto brevi, come viaggi di lavoro o seminari, appare però sproporzionata nella maggior parte dei casi (a eccezione degli incarichi in un paese in cui la mancata presentazione di un modulo A1 in occasione di un'ispezione possa essere sanzionata, in particolare in Francia e Austria – cfr. domanda 6). In caso di necessità, il modulo A1 può essere emesso con valore retroattivo (cfr. domanda 4).

Nel caso in cui brevi incarichi all'estero si ripetano e presentino una certa regolarità e prevedibilità, l'assoggettamento assicurativo dovrebbe essere verificato per determinare quali regole si applicano ai lavoratori che svolgono le proprie attività in più paesi («pluriattività»). Al contrario di quanto avviene per il distacco provvisorio, in caso di pluriattività non è necessario emettere un nuovo modulo A1 per ogni incarico all'estero, bensì è possibile emetterne fin dall'inizio uno per un periodo determinato più lungo.

**8. Il mio incarico in un paese dell'Unione europea si protrae oltre la data di fine annotata sul modulo A1: che cosa devo fare?**

Il distacco può essere prolungato dalla cassa di compensazione AVS, purché non venga superato il termine di 24 mesi; il modulo A1 viene rinnovato dalla cassa di compensazione. Se il termine di 24 mesi non è sufficiente, l'UFAS e le autorità dello stato in cui viene svolta l'attività possono, a determinate condizioni, stipulare un accordo speciale che prolunga il distacco a un massimo di sei anni; le richieste necessarie devono essere presentate alla cassa di compensazione AVS.

Nei casi in cui le attività vengano abitualmente svolte in più paesi, la cassa di compensazione AVS può prolungare il modulo A1 previa verifica della fattispecie.

**9. L'incarico in un paese dell'Unione europea termina prima della data di fine annotata sul modulo A1: che cosa devo fare?**

In linea di massima occorre informare la cassa di compensazione AVS che ha emesso il modulo A1.

In generale, qualsiasi variazione della fattispecie esistente al momento dell'emissione del modulo A1 deve essere comunicata alla cassa di compensazione AVS.

**10. Quali sono state le ultime novità in relazione al modulo A1?**

Non ci sono state modifiche sostanziali delle disposizioni per il coordinamento della sicurezza sociale in vigore tra la Svizzera e i paesi UE o AELS.

Alcuni paesi, in particolare Francia e Austria, hanno inasprito le loro prescrizioni nazionali per quanto riguarda il controllo dei moduli A1 e prevedono sanzioni amministrative nel caso in cui non sia possibile esibire il modulo (cfr. domanda 6).

Da luglio 2019, in determinate circostanze straordinarie, il modulo A1 può essere emesso anche per situazioni in cui un'attività venga svolta in un solo paese (cfr. domanda 3).

***Le casse di compensazione AVS saranno liete di fornirvi ulteriori informazioni.  
La lista completa delle casse di compensazione AVS è disponibile all'indirizzo [www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch).***

*Questo documento fornisce esclusivamente una panoramica delle disposizioni in vigore e sulle prescrizioni nazionali applicate da altri paesi in base alle informazioni aggiornate dell'UFAS. Per la valutazione nel singolo caso sono vincolanti i testi giuridici.*